g. 30852

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott. Pia Manni, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 30852** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato il 3.2.2025 e proposto dalla Sig.:

A.D.A. Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, legittima del *de cuius* P. A. Omissis, Omissis, elettivamente domiciliata in Archi (RC) Via Vecchia Provinciale, n.26 presso l'avv. Giuseppe Martino che la rappresenta e difende per delega allegata al ricorso

contro

I.N.P.S. con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio (in forza di procura generale alle liti rilasciata dal Commissario straordinario dell'I.N.P.S. con atto del notaio dott. Roberto Fantini in data 22 marzo 2024, rep. 37875, racc. 7313, allegata in copia al presente atto) dall'avv. Giulio Peco (p.e.c. avv.giulio.peco@

postacert.inps.gov.it) e, anche disgiuntamente, dall'avv. Roberto Maio; domiciliata alla p.e.c. avv.giulio.peco@ postacert.inps.gov.it e, con gli avvocati medesimi, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e G. Savare', n. 1 nonché all'indirizzo di pec avv.giulio.peco@ postacert.inps.gov.it

MINISTERO DELL'INTERNO

avverso

il decreto Omissis, del Ministero dell'Interno avente ad oggetto: mancato riconoscimento dell'infermità *mortis causa* come dipendente da causa di servizio ai fini di pensione privilegiata di reversibilità, nonché ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi nell'udienza pubblica del 14.7.2026 con l'assistenza del Segretario Elena Esposito, l'avv. Francesco Fabrizio per delega dell'avv. Giuseppe Martino per la ricorrente, l'avv. Giulio Peco per l'INPS, nessuno presente per il Ministero dell'Interno.

Ritenuto in

FATTO

La ricorrente è la Omissis di P. A. ex dipendente Omissis, del Ministero dell'Interno – Polizia di Stato, con la qualifica di Ispettore Superiore, Omissis, Omissis,

la ricorrente chiedeva al Ministero dell'Interno e in data

Omissis all'INPS che l'infermità Omissis, Omissis, Omissis, venisse riconosciuta come dipendente e/o interdipendente da causa di servizio e per causa di esso, nonchè l'attribuzione della pensione privilegiata di riversibilità, ai sensi del DPR 1092/73.

In data 25.3.2020 la C.M.O. di Omissis, Omissis, Omissis, ,ascrivendola ai fini di pensione privilegiata alla 1^ ctg. Tab.A a Vita e con data di stabilizzazione al 03.10.2018.

Il Comitato di Verifica per le cause di servizio nell'adunanza n.2538 del 22.10.2021 escludeva che l'infermità in oggetto fosse dipendente da fatti di servizio. Pertanto, il Ministero dell'Interno con il Omissis, rigettava l'istanza e da parte dell'INPS si registrava il silenzio rifiuto, ai fini di pensione privilegiata di reversibilità.

La ricorrente ha, quindi radicato il presente giudizio chiedendo di accertare, ai fini di causa di servizio e di pensione privilegiata di reversibilità, previa CTU, il nesso di causalità Omissis, Omissis, Omissis, " con ascrivibilità alla 1^ctg. Tab.A, a decorrere dalla data del Omissis, e di condannare l'INPS alla corresponsione delle somme spettanti a titolo di pensione privilegiata di riversibilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi a favore dell'avvocato costituito, ex art 93 cpc.

Il Ministero dell'Interno in data 5.6.2025 si è costituito depositando una memoria con la quale ha sostenuto che il

decreto di rigetto segue al parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio che appare congruamente motivato. Ha eccepito che la ricorrente non ha fornito prova alcuna che dimostri l'erroneità del parere e si è opposto all'ammissione di CTU, chiedendo il rigetto del ricorso.

In data 6.6.2025 si è costituito in giudizio l'INPS. L'Istituto ha sostenuto di avere il dovere di attenersi ai pareri tecnici vincolanti del Comitato di verifica per le cause di servizio dei quali l'Amministrazione è tenuta ad avvalersi, mentre i verbali della CMO non possono in alcun modo essere considerati vincolanti ma soltanto rilevanti ai fini del solo accertamento clinico e non certo dell'accertamento del nesso di causalità Ha eccepito, inoltre, che è onere del ricorrente provare quanto affermato nel ricorso sui fatti di servizio che avrebbero causato la patologia. Infine, per il caso di ammissione di CTU medico legale, ha nominato i propri consulenti di parte.

Con ordinanza n. 27/2025 questo Giudice ha incaricato Collegio medico-legale (C.M.L.), Sezione speciale della Corte dei Conti in Omissis, di esprimere il suo parere sul seguente quesito: Omissis, Omissis, Omissis, Omissis

L'udienza di discussione del 25.11.2025 veniva rinviata al 14.7.2026 in attesa del deposito del parere.

In data 8.6.2026 il CML ha depositato il proprio parere.

In data 10.7.2026 la ricorrente ha depositato una memoria con la quale ha contestato le conclusioni del CML sulla base di una

nuova perizia medico legale del dr. Bruno Sergio Andidero, consulente diverso da quello originariamente nominato, e ha chiesto di "*disporre una nuova Consulenza Tecnica collegiale, considerate le argomentazioni difensive di cui sopra, per un ulteriore parere in ordine all'analogo quesito già posto al CML presso la Corte dei Conti; 2) Nell'inverosimile ipotesi, che non venga disposta nuova CTU, consentire alla parte ricorrente di depositare apposita memoria scritta a salvaguardia del proprio diritto di difesa; 3) In mancanza, dichiarare la dipendenza da causa di servizio dell'infermità "Omissis, Omissis, Omissis, Omissis P.A. quale concausa efficiente e determinante, ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 1092/1973, con ascrivibilità alla 1ª Categoria della Tabella A; 4) condannare l'I.N.P.S. alla corresponsione della pensione privilegiata di reversibilità, con decorrenza dal 03.10.2018, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei maturati e maturandi. 4) Condannare le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio".*

All'udienza del 14.7.2026 le parti hanno insistito nelle rispettive difese.

Considerato in

DIRITTO

Anzitutto, non pare a questo Giudice che sussistano fondate ragioni per disporre una nuova CTU. Il parere del CML, espresso in seguito a procedura formalmente corretta e atta ad

assicurare il contraddittorio tra le parti, è, nel merito, congruamente motivato, completo ed esauriente ai fini ai fini del decidere, di talché non vi è ragione di aderire alla predetta richiesta.

Il CML ha ritenuto che Omissis, Omissis, Omissis, Omissis *NON è dipendente da causa di servizio decadendo la necessità di pronuncia sulla categoria di ascrivibilità*". A tale conclusione il Collegio è giunto per la difficoltà di collegare eziologicamente l'attività di servizio svolta dal *de cuius* alla patologia, la quale non è definita in dettaglio dal punto di vista nosologico.

Infatti, da un lato l'analisi dell'attività lavorativa del *de cuius* non consente, secondo il CML, di accertare la presenza di situazioni lavorative stressogene.

Dall'altro, ha rilevato il Collegio medico che: "*la Dott.ssa FAVA Francesca riportava, nella compilazione del modello ISTAT, quale Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, Omissis,*. Ma quand'anche fosse confermata *Omissis, Omissis, Omissis, Omissis,*, secondo il CML tale patologia ha una genesi multifattoriale, tra cui in particolare assumono notevole rilievo, quali fattori *Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, Omissis F.*.

Pertanto, la presenza dei suddetti fattori di, comunemente *Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, Omissis,* assume, secondo il Collegio, rilievo determinante e preminente nella valutazione medico-legale del nesso causale, escludendo

qualsiasi ruolo causale attribuibile al servizio prestato.

Conseguentemente, questo Giudice non ha motivo di discostarsi dal parere del C.M.L., basato sull'approfondita disamina della documentazione, anche sanitaria, su valutazioni logiche ed adeguate e nel pieno rispetto del contraddittorio, avendo esaminato nel corso delle operazioni peritali anche l'elaborato del consulente di parte della ricorrente ed avendo il Collegio medico valutato anche il suo parere, pur non avendo egli presenziato alle operazioni peritali.

Occorre, infine, aggiungere che del nuovo parere medico legale di parte prodotto dalla ricorrente, dopo il deposito del parere del CML, e della memoria non autorizzata non può tenersi conto. La sede per controdedurre era, infatti, quella delle operazioni peritali, in contraddittorio con il CT di parte resistente, pena la violazione del contraddittorio.

Ne consegue che il ricorso deve essere respinto.

Pare equo compensare le spese di giudizio data la natura della controversia.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da A.D.A., nella qualità di moglie ed erede legittima del *de cuius* P. A. rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 14.7.2026.

IL GIUDICE

dott. Pia Manni

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 15/07/2026

Il Direttore della Segreteria

Dott. Salvatore Carvelli

f.to digitalmente

Il Giudice ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. n. 196/2003, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, dei convenuti, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Il Giudice

(Pia Manni)

f.to digitalmente

Il Direttore di Segreteria

(dott. Salvatore Carvelli)

f.to digitalmente

In esecuzione del Provvedimento ai sensi del menzionato art. 52, D. Lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, omettere le generalità e gli altri

elementi identificativi, anche indiretti, dei convenuti, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Milano, 15/07/2026

Il direttore della Segreteria

(dott. Salvatore Carvelli)

f.to digitalmente